



Federazione Italiana Sport Equestri

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

<b>ALESSANDRA BRUNI</b>	Presidente
<b>ANNA MARIA PITZOLU</b>	Vice Presidente
<b>LORENZO AURELI</b>	Componente relatore

**R.G. 28/20– P.A 18/20**

### **DECISIONE**

Sul reclamo proposto dal sig. Benedetto Mancini (tessera FISE 001475/B) rappresentato e difeso dall'Avv. Flaminia Longobardi

### **AVVERSO**

La decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 28/20 R.G. T. F. pubblicata il 7 gennaio 2021 sul sito federale.

### **FATTO**

1 - Con atto di incolpazione depositato in data 13 ottobre 2020 la Procura Federale deferiva il signor Benedetto Mancini contestandogli la violazione dell'art. 3, co. 2, Reg. Giust. per aver omesso di denunciare i fatti di cui era venuto a conoscenza e relativi ai comportamenti del sig. Francesco De Lucia nei confronti di alcune allieve minori del circolo Country Club di cui era Presidente.

Con memoria del 23 novembre 2020 il sig. Benedetto Mancini si costituiva con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Ranieri.

2 - All'esito del giudizio, con decisione n. 28/2020 il Tribunale Federale applicava al sig. Benedetto Mancini la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust. e l'ammenda di euro 1.000 di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.”.

3 - Avverso tale sentenza proponeva reclamo il sig. Mancini con il patrocinio dell'Avv. Flaminia Longobardi.

Con provvedimento del 25.01.2021 il Presidente della Corte di Appello Federale fissava la Camera di Consiglio non partecipata del 18.02.2021 per la trattazione del reclamo e contestualmente rigettava l'istanza di sospensione ai sensi dell'art 56, comma 4, R.G..

4 - Con memoria depositata in data 15 febbraio 2021 si costituiva la Procura Federale richiedendo il rigetto del reclamo del sig. Mancini e la conferma della sentenza emessa dal Tribunale federale in data 28 dicembre 2020.

In vista dell'udienza del 18.02.2021, poi, il sig. Mancini depositava note di trattazione scritta nonché



note di replica.

5 - All'udienza del 18.02.2021 fissata per la trattazione della causa e tenutasi con le modalità di cui al provvedimento del Presidente della Corte Federale del 16 dicembre 2020, la Corte - ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria - tratteneva la causa in decisione.

### **DIRITTO**

1 - Con il primo motivo di reclamo il sig. Benedetto Mancini lamenta la nullità della sentenza di prime cure in considerazione della mancanza del dispositivo e dell'erronea qualificazione della fattispecie giuridica indicata nel PQM della decisione.

Assume infatti il reclamante che con tale decisione il Tribunale avrebbe sanzionato il signor Mancini ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e quindi sulla scorta di fattispecie che non erano state oggetto di deferimento e che avrebbero equiparato la posizione del Mancini a quella del sig. De Lucia.

La censura è priva di fondamento.

1.1 - Innanzitutto - come del resto dedotto dalla Procura Federale con la propria memoria difensiva - il Collegio rileva che nella specie è pacifico che la sentenza di prime cure sia dotata di apposito dispositivo recante l'esatta indicazione della sanzione applicata nei confronti dell'odierno reclamante; risulta dunque priva di ogni pregio la deduzione concernente la mancanza del dispositivo e, conseguentemente, non pertinente la giurisprudenza citata dal reclamante a sostegno della propria censura.

1.2 - Quanto poi alla eccepita erronea qualificazione della fattispecie giuridica indicata nel PQM della decisione deve rilevarsi che - ferma restando la prevalenza della motivazione sul dispositivo come da costante giurisprudenza - trattasi comunque di mero errore materiale del tutto insuscettibile di determinare una compromissione del diritto di difesa del sig. Benedetto Mancini.

Del resto, ne è insuperabile riprova la circostanza che nella specie il reclamante abbia potuto esercitare il proprio legittimo diritto di difesa nell'ambito del presente giudizio d'appello.

2 - Con ulteriore doglianza il sig. Mancini si duole poi dell'asserita erroneità della decisione gravata laddove il Tribunale Federale avrebbe erroneamente respinto l'eccezione proposta dalla difesa del Mancini relativa alla prescrizione dell'azione disciplinare in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 64.5 e 65.1 R.G..

A dire del reclamante, invero, il Tribunale Federale avrebbe errato in quanto non avrebbe adeguatamente rilevato che la difesa di prime cure del sig. Mancini aveva eccepito l'intervenuta estinzione dell'azione disciplinare per non aver emesso l'atto di deferimento entro il termine di 30 giorni che decorrerebbero dal provvedimento con cui la Procura Federale dispone l'ultimo termine a difesa per l'incolpato ex art. 64.5 RG e che tale termine si dovrebbe considerare perentorio ai sensi del disposto di cui all'art. 65.1 RG da leggere in combinato disposto con il citato art. 64.5 RG.

Anche tale censura è infondata nel merito.

2.1 - Il termine indicato dall'art. 64, comma 5, R.G. è ordinatorio e non perentorio.

Come chiarito dalla giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva endofederale e del Collegio di Garanzia dello Sport (in particolare il recente parere n. 1 del 2020) puntualmente richiamata dal



Tribunale Federale con la decisione oggetto di gravame e dalla quale questo Collegio non ravvisa motivazione alcuna per discostarsi, infatti, il termine (nella specie di trenta giorni) per l'esercizio dell'azione disciplinare, la cui decorrenza muove dalla scadenza di un ulteriore termine non precisato per l'audizione o per la presentazione della memoria, non può in alcun modo definirsi perentorio.

Al contrario, trattasi di termine ordinatorio dovendosi pertanto escludere, per il caso di infrazione, ogni conseguenza decadenziale in ordine al potere del titolare dell'azione disciplinare.

2.2 - Né a diversa conclusione potrebbe giungersi dalla disamina delle argomentazioni difensive del reclamante da cui, peraltro, non risulta possibile ricavare in modo compiuto le ragioni per le quali tale conclusione sarebbe da ritenersi in contrasto con il disposto normativo di cui trattasi.

A parere del Collegio, invero, la circostanza che l'art. 65, comma 1, R.G. disponga testualmente che *"...il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento..."* non può in alcun modo mutare le su riportate conclusioni.

La previsione in questione, del resto, risulta inserita nel contesto della norma rubricata "Prescrizione dell'azione" ove sono espressamente e tassativamente indicati i termini di prescrizione dei singoli procedimenti disciplinari in ragione delle diverse tematiche sottese alle violazioni contestabili.

Diversamente il disposto dell'art. 64 R.G. - rubricato "Azione del Procuratore Federale" - non reca alcuna indicazione in ordine alla possibilità che l'azione disciplinare si estingua per effetto del superamento del termine ivi indicato.

Di talché - come chiarito anche dal Tribunale - alla luce del principio generale sulla tassatività delle sanzioni processuali secondo cui i termini sono da considerarsi perentori solo ove una norma li qualifichi espressamente come tali, il Collegio ritiene evidente che mancando siffatta previsione, anche sotto tale profilo esso deve essere qualificato alla stregua di un termine meramente ordinatorio il cui decorso non incide sull'esercizio dell'azione disciplinare.

La censura è dunque infondata e deve essere respinta.

3 - Il reclamante lamenta poi l'erroneità della sentenza gravata per non aver adeguatamente preso in considerazione la volontà delle parti di rinunciare agli atti del procedimento.

Secondo il sig. Mancini, invero, il Tribunale Federale avrebbe ritenuto che la rinuncia agli atti da parte della Procura Federale non sarebbe stata accettata dal medesimo reclamante, ma tale non sarebbe stata l'intenzione della parte che per prima aveva proposto l'eccezione di estinzione dell'azione e che con note a trattazione scritta depositate in data 30.11.2020 avrebbe preso atto della rinuncia agli atti del procedimento da parte della Procura Federale confermando l'accettazione.

A dire del reclamante, poi, il Tribunale Federale - una volta ricevuta la richiesta della rinuncia agli atti da parte della Procura - avrebbe dovuto disporre la notifica della stessa alle parti e comunque avrebbe dovuto considerare la richiesta delle stesse nella formazione del suo convincimento ed in sede decisionale.

Anche tale doglianza è infondata.

3.1 - Innanzitutto il Collegio rileva che nell'ambito dell'ordinamento sportivo non risulta codificato l'istituto della rinuncia della Procura Federale all'azione disciplinare e, in ogni caso il Collegio ritiene di dar atto della correttezza della statuizione di prime cure laddove il Tribunale Federale ha rilevato



che con le note di trattazione del 30 novembre 2020 il procuratore dell'odierno reclamante non abbia formalmente accettato la rinuncia all'azione formulata dalla Procura Federale.

Dalla disamina del tenore letterale delle predette note, invero, non si evince in alcun modo una esplicita - ma nemmeno implicita - accettazione della rinuncia nei termini di cui all'art. 306 c.p.c.; al contrario risultano espressamente ribadite le conclusioni volte ad ottenere l'assoluzione dell'incolpato dagli addebiti sollevati a suo carico.

Sotto tale profilo, dunque, non si rileva alcuna erroneità dell'operato del Tribunale Federale.

3.2 - Prive di pregio risultano poi le ulteriori deduzioni in ordine alla mancata notifica della rinuncia nonché alla mancata considerazione di tale rinuncia nel convincimento del Collegio di prime cure.

3.2.1 - Quanto alla mancata notifica della rinuncia della Procura, il disposto dell'art. 306, comma 2, c.p.c. invocato dal reclamante prevede chiaramente che *“le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”*.

Quindi, il successivo comma 3 della medesima disposizione stabilisce che *“il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”*.

In tale contesto, dunque, il Collegio ritiene l'operato del Tribunale esente da qualsivoglia critica; a fronte della rinuncia agli atti manifestata dalla Procura Federale e non accettata dall'odierno reclamante, infatti, il Giudice di prime cure non aveva alcuna facoltà di dichiarare l'estinzione del giudizio ovvero, comunque, di prendere in considerazione detta rinuncia.

3.2.2 - Quanto, poi, alla mancata considerazione di tale rinuncia nel convincimento del Collegio di prime cure è sufficiente considerare che - non potendosi ritenere detta rinuncia idonea a produrre alcun effetto - il Giudice di primo grado ben poteva valutare il fatto sottoposto alla sua attenzione e la relativa questione di diritto adottando le statuizioni ritenute opportune e corrette alla luce della disciplina normativa vigente.

Anche sotto tale profilo, dunque, non può non rilevarsi l'infondatezza della doglianza.

4- Con il quarto motivo di reclamo il sig. Benedetto Mancini assume che il Tribunale Federale avrebbe errato nel non ammettere i mezzi di prova richiesti dal sig. Mancini a sua difesa e nel non fornire una motivazione in ordine al rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'incolpato.

Secondo il sig. Mancini l'importanza dell'escussione dei testi nel procedimento in esame era volta a dimostrare la bontà delle ragioni del medesimo reclamante che sarebbe stato a conoscenza dei fatti solo per aver dialogato con la signora Anna Maria Palazzo in forma riservata alla fine dell'anno 2018.

La doglianza è priva di fondamento.

I fatti oggetto del presente giudizio sono pacifici; anche il reclamante, del resto ha confermato di essere stato messo a conoscenza dei gravi comportamenti posti in essere dal sig. De Lucia nei confronti delle allieve del Circolo.

Il Collegio ritiene dunque che correttamente il Tribunale non abbia disposto ulteriore attività istruttoria.

5 - Il sig. Mancini contesta poi la decisione del Tribunale Federale nel merito.

Secondo il reclamante, invero, ciò che dovrebbe essere evidenziata è la buona fede nella condotta del Mancini che sarebbe intervenuto anche oltre quanto richiesto dalla Federazione, poiché si sarebbe



Federazione Italiana Sport Equestri

fatto carico di gestire una situazione nell'immediato con la diligenza del buon padre di famiglia, bilanciando e tenendo da conto i diritti di tutte le parti coinvolte ed interessate, sebbene egli non fosse neppure l'istruttore delle ragazze, ma esclusivamente per senso del dovere e correttezza personale.

Di talché - sostiene altresì il reclamante - anche nel merito si dovrebbe ritenere il comportamento del Mancini esente da censure.

Il Collegio ritiene la doglianza non persuasiva.

5.1 - Come adeguatamente chiarito dal Tribunale, la contestazione mossa al sig. Benedetto Mancini, istruttore del Country Club, è chiara: egli ha omesso di denunciare fatti di cui era venuto a conoscenza e rispetto ai quali, in qualità di soggetto di cui all'art. 3, comma 2, R.G. aveva l'obbligo di denuncia al Procuratore Federale.

Non vi è dubbio, del resto, che l'istruttore rientri nel novero dei soggetti che, laddove abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediata al Procuratore Federale.

Orbene - come del pari chiarito dal primo Giudice - dalla disamina degli atti di causa risulta pacifico (e, del resto, anche il reclamante non contesta tale ricostruzione in fatto), che il sig. Mancini sia venuto a conoscenza di circostanze di fatto che aveva necessariamente il dovere di denunciare alla Procura federale.

Viceversa, il reclamante - con l'obiettivo di evitare l'insorgere di ulteriori problematiche - ha tenuto un comportamento finalizzato a cercare un componimento della situazione senza tuttavia informare, come invece era suo preciso obbligo, la competente Autorità federale.

Siffatto comportamento non può essere considerato esente da sanzione.

Come chiarito sempre dal Tribunale con statuizione pienamente condivisa da Questo Collegio, infatti, la conoscenza dei fatti disciplinari particolarmente gravi e reiterati nel tempo imponeva al reclamante di informare dell'accaduto gli organi preposti attraverso apposita denuncia, senza che lo stesso sig. Mancini potesse autonomamente assumere il ruolo di soggetto preposto a compiere atti investigativi e comunque a verificare la rilevanza sul piano penale e disciplinare dei gravi comportamenti posti in essere dal sig. De Lucia.

D'altra parte, il più che consistente numero di segnalazioni ricevute sui fatti accaduti avrebbe comunque dovuto indurre il reclamante a comprendere agevolmente la gravità dei fatti e, conseguentemente, la sussistenza di un preciso obbligo di denuncia degli stessi all'Autorità Federale.

5.2 - Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla scorta dell'ulteriore considerazione del Mancini che ritiene priva di fondamento in fatto l'affermazione del Tribunale Federale secondo cui "la mancata tempestiva denuncia ha certo agevolato la perpetrazione di ulteriori deplorabili condotte".

Ed invero, in questa sede, ai fini della valutazione della sua condotta ciò che rileva è che nella specie, nonostante sia stato più volte edotto (peraltro da fonti diverse) dei gravi comportamenti reiteratamente posti in essere dal sig. De Lucia, il medesimo sig. Mancini non abbia ritenuto di dover denunciare tali fatti alla Procura Federale come invece avrebbe dovuto.

Tale omissione integra di per sé - al di là di quali fossero gli effettivi intendimenti del reclamante - una oggettiva violazione del disposto di cui all'art. 3, comma 2, R.G..



Federazione Italiana Sport Equestri

Anche sotto tale profilo, dunque, si rileva l'infondatezza della censura in questione.

6 - Con l'ultimo motivo di reclamo, infine, il sig. Benedetto Mancini contesta l'operato del Tribunale Federale laddove quest'ultimo non avrebbe precisato alcun criterio di determinazione e gradazione della sanzione da applicare in base a criteri di congruità raggiunti mediante una valutazione specifica della fattispecie, così violando i principi cardine del nostro ordinamento statale volti alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

In particolare, il reclamante deduce che nella specie non vi sarebbe stata alcuna considerazione delle motivazioni del Mancini nell'accertamento della sussistenza e della responsabilità dell'illecito, nessuna considerazione dei reali effetti che il fatto storico ha determinato considerando che le condotte delittuose sono state poste in essere dal De Lucia e non anche dal Mancini e che la segnalazione del Mancini alla PF non avrebbe spostato l'esito del giudizio e quanto il medesimo si è adoperato per mantenere la Scuderia (intesa come il complesso della persone che la frequentano) indenne per quanto possibile.

Il Tribunale non avrebbe neppure considerato la posizione lavorativa subordinata in cui operava il Mancini quale collaboratore dell'associazione all'epoca gestita dal De Lucia ed ora dalla figlia

La doglianza è parzialmente fondata.

Ritiene infatti Questo Collegio che la durata della sanzione inflitta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) R.G. al sig. Benedetto Mancini non sia stata adeguatamente determinata; il Tribunale Federale, del resto, non ha fornito indicazione alcuna in ordine al criterio seguito al riguardo.

In tale contesto, il Collegio ritiene che l'operato del sig. Benedetto Mancini - che nonostante non abbia denunciato i fatti alla Procura Federale ha comunque posto in essere un comportamento a suo modo volto a tutelare le allieve del Circolo - giustifichi comunque, anche alla luce del disposto di cui all'art 9 lettera b RG, l'applicazione della circostanza attenuante ivi prevista e la conseguente riduzione della sanzione inflitta in prime cure.

#### **P.Q.M.**

In parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Benedetto Mancini, applica al medesimo la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di mesi 6, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust. - dedotto il presofferto - e l'ammenda di € 1.000 di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 18-2-2021

#### **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

*f.to* **ALESSANDRA BRUNI**

Presidente

*f.to* **ANNA MARIA PITZOLU**

Componente

*f.to* **LORENZO AURELI**

Componente relatore